

## Indice

<b>Tabella scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo</b>	pag. 2
<b>Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196</b>	
Trattamento dei dati personali	pag. 3
Modalità d'uso dei dati personali	pag. 4
Diritti dell'Interessato	pag. 5
<b>Nota informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)</b>	
Informazioni sull'Impresa	pag. 6
Informazioni sul contratto	pag. 6
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag. 12
<b>Glossario</b>	pag. 15
<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b>	pag. 17
<b>Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile</b>	pag. 19
<b>Condizioni Particolari</b>	pag. 22

## Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia / Attivita' / Ipotesi interessata	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>				
Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi	13			10% del massimale di polizza
Tutte le garanzie di polizza	15		500,00	
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)</b>				
Tutela della privacy	A			75.000,00



## Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003

Codice in materia di protezione dei dati personali In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

### Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

**Il consenso** che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).

1 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

4 Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Mapfre Assistenza S.a. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all'Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati –, quali:
  - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la

Il **consenso** che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.

Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

### **Modalità d'uso dei dati personali**

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 – Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;

- commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;

- IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 – Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 – Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

- CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), IMPDAI (Viale delle Province, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;

- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);

- Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: Società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di



mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.

7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

## Diritti dell'interessato


Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (N° verde 800.016.611 e-mail [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it)) (10).

8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10 L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.



**Nota Informativa**  
(Reg. ISVAP 35/2010)

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto a suo tempo dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.**

## **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI**

### **1) Informazioni Generali**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni  
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella nr. 2  
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93  
Sito web: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)  
Posta elettronica: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it) - (nr.verde 800.016611)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984  
Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 – R.E.A. N. 54871  
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del gruppo Vittoria assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

### **2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa\***

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 422,952.098 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 293,105.985 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.  
L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

\* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il presente contratto ha durata annuale (salvo possibilità di eventuale rateo non superiore a 6 mesi) con previsione di taciti rinnovi per periodi di un anno per ciascuna proroga.



**“Avvertenza”**

Le Parti possono impedire il rinnovo tacito esercitando disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati dall’art. 7 delle Condizioni di polizza

**3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

La garanzia Responsabilità Civile offre all’Assicurato una copertura per:

- il risarcimento di Danni Materiali e Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza di un comportamento colposo posto in essere nello svolgimento della attività professionale assicurata (Responsabilità Civile verso Terzi);
- quanto l’Assicurato debba pagare per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, incluse le eventuali azioni di rivalsa esperite dalla stessa Pubblica Amministrazione nei suoi confronti (Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile)

Si rimanda agli articoli 12, 13 e 23 delle Condizioni di polizza per i dettagli.

Le Condizioni di Polizza sono integrate da una Condizione Particolare sempre operante che estende, con sottolimiti, la copertura alla responsabilità per danni derivanti dalla violazione delle norme a tutela della privacy (si rimanda per i dettagli alla Condizione Particolare A).

**La garanzia è prestata per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di vigenza del contratto conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di stipula della polizza: si rimanda per gli aspetti di dettaglio all’articolo 17 delle Condizioni di polizza, nonché all’articolo 24 per i cosiddetti “sinistri in serie”. La garanzia comprende anche le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza del contratto e pervenute nei 2 anni successivi alla data di cessazione della polizza o di cessazione dell’Assicurato dal servizio, tranne che nel caso in cui la cessazione dal servizio sia determinata da licenziamento per giusta causa: si rimanda per gli aspetti di dettaglio all’articolo 18 delle condizioni di polizza, nonché anche qui all’articolo 24 per i cosiddetti “sinistri in serie”**

**“Avvertenza”**

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 16, 19, 20 e 22 delle Condizioni di polizza.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all’articolo 3 delle Condizioni di polizza ed alle previsioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile.

Sono previsti anche casi di cessazione della copertura assicurativa: si rimanda per i dettagli agli articoli 1, 18 e 21 delle Condizioni di polizza.

Il contratto prevede la presenza di scoperti, franchigie e massimali.

“Avvertenza”

Il “Massimale” è l’importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite per periodo assicurativo annuo entro il quale l’Impresa è obbligata a tenere indenne l’Assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo rientranti nell’ambito di operatività della copertura (si rimanda per i dettagli all’articolo 14 delle condizioni di polizza e alla definizione di “Periodo di Assicurazione” nella sezione Glossario).

Il Massimale è soggetto ad una disciplina particolare per la cd. “Garanzia postuma”: si rimanda per i dettagli all’articolo 18 delle Condizioni di polizza.

La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui l’Impresa risponde fino ad un importo ridotto rispetto al massimale pattuito: si rimanda per i dettagli all’articolo 13 delle Condizioni di polizza e alla Condizione Particolare A.

I sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell’ambito del massimale stesso.

In accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

**Esempio:** Il massimale per la garanzia RCT è di 500.000 euro per periodo assicurativo annuo.

L’Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro.

L’Impresa assicuratrice corrisponde l’importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato.

L’Assicurato dovrà provvedere in proprio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l’ammontare del danno ed il massimale assicurato).

Successivamente, nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, l’Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca un danno erariale alla Pubblica Amministrazione stimato in euro 44.000.

Essendo già stato esaurito – in forza del pagamento sul primo sinistro - il massimale per periodo assicurativo annuo, l’Impresa non corrisponde nulla e l’Assicurato dovrà provvedere in proprio al pagamento di quanto dovuto

**Franchigie e scoperti:** hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di





prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l'Impresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all'Assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

La polizza non prevede scoperto ma una franchigia fissa di 500 euro per sinistro.

### **Esempio:**

#### Franchigia

A) Franchigia = € 500,00

Ammontare del danno = € 770,00

Indennizzo = 770,00 – 500,00 = € 270,00

Franchigia = € 500,00

Ammontare del danno = € 487,00

Indennizzo = € 0,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

## **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

### **"Avvertenza"**

**Il Contraente/Assicurato prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta, fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi, e possono comportare la cessazione dell'assicurazione.**

**Si rimanda all' articolo 1 delle Condizioni di polizza nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.**


### **"Avvertenza"**

**Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.**

## **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di **"diminuzione del rischio"**, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere



dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio.

In caso di **"aggravamento del rischio"**, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'Impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

**Nel caso si verifichi un sinistro** prima che sia pervenuto l'avviso all'Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, **l'Impresa può:**

- **non pagare l'indennizzo**, qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto;
- qualora invece l'aggravamento sia tale che l'impresa avrebbe comunque assunto il rischio ma con un premio maggiore, **ridurre l'importo dovuto** proporzionalmente al rapporto tra il premio effettivamente pagato e quello che sarebbe stato richiesto.

Richiamiamo comunque l'attenzione su quanto previsto dall' articoli 5 delle Condizioni di polizza e dai già citati articoli 1897 e 1898 del Codice civile.

## **6. Premi**

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

### **"Avvertenza"**

**L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).**


**L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:**

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

**Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto**

**E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:**

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;





- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”.

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'Impresa medesima.

### 7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge.

### 8. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede a favore del Contraente la facoltà di esercitare il diritto di recesso in caso di “vendita a distanza”. Il contratto prevede altresì la facoltà a favore dell'Impresa di esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro

Si rimanda per i dettagli all'articolo 8 delle Condizioni di polizza.

### 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto


I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono **in due anni** dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (parte legata all'esistenza della garanzia).

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

### **Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.**

La decadenza dal diritto all'indennizzo :

- in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all'atto della stipula della polizza;
- in caso di mancata comunicazione all'Impresa da parte dell'assicurato degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell'Impresa degli stessi;
- in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza.
- In caso di omesso avviso all'Impresa da parte dell'assicurato dell'esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio;
- in caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori





Si ha inoltre decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge.

### **10. Legge Applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto, **in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005**, è quella italiana.

### **11. Regime fiscale**

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

#### Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo**

#### **"Avvertenza"**


**In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall' articolo 6 delle Condizioni di polizza**

### **13. Reclami**

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (e-mail [servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). - fax 02 / 4820.4737). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.





In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

### **14. Arbitrato**

#### **"Avvertenza"**

**Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato.**


### **15. Mediazione obbligatoria**

Per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intende promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi abilitati.

#### **Avvertenza**

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:

contattare il numero verde 800.016611;






- inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it)

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

**Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**L'Amministratore Delegato  
Roberto Guarena**



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE PER I  
DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ENTI ASSIMILATI CON QUALIFICA DI ASSISTENTI  
SOCIALI**

**GLOSSARIO**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurato:** Il singolo **Assistente**, iscritto all'Ordine Professionale di cui all'Albo istituito e regolamentato ai sensi della Legge 84 del 23 marzo 1993 e del DPR 328 del 5 giugno 2001.
- Pubblica Amministrazione:** Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Società Cooperative od altre strutture a partecipazione pubblica e/o che operino in regime di convenzione con lo Stato.
- Ente di Appartenenza:** l'Ente facente parte della **Pubblica Amministrazione** con il quale l'**Assistente Sociale** abbia un rapporto di dipendenza, di servizio o un mandato.
- Impresa:** VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici
- Sinistro:** La prima richiesta di risarcimento per danni materiali o perdite patrimoniali, pervenuta all'Assicurato da parte di terzi o della P.A.
- Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
- Danni Materiali:** il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
- Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali**.
- Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare sull'**Assicurato** in funzione dell'esercizio delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per **Danni materiali e Perdite Patrimoniali** arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
- Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità gravante sull'**Assicurato** che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** alla **Pubblica Amministrazione** o allo Stato.
- Responsabilità Amministrativa e/o Contabile** la **Responsabilità Amministrativa** sopra definita, gravante sull'**Assicurato** quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico

- Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di **Sinistro** che produca gli effetti previsti in polizza.
- Massimale:** la massima esposizione dell'Impresa per ogni **Sinistro**.
- Durata del Contratto:** il periodo che ha inizio e termine alle date fissate in polizza.
- Periodo di Assicurazione:** se la **Durata del Contratto** è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il **Periodo di Assicurazione** coincide con tale durata. In caso contrario, il **Periodo di Assicurazione** corrisponde separatamente a ciascuna annualità della **Durata del Contratto**, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo **Periodo di Assicurazione** ha effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto**.
- Periodo di Efficacia:** il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in polizza, e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).**

### **Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Per l'identificazione della data di pagamento farà fede la registrazione contabile di accredito del bonifico sul Conto Corrente comunicato all'Assicurato.

### **Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta all'**Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'**Impresa** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).


### **Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia direttamente alla quale è assegnata la polizza oppure all'**Impresa**, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### **Art. 7 – Durata e proroga del contratto**

Il contratto ha durata di anni uno più eventuale rateo non superiore a 6 mesi. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza medesima, è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.





### **Art. 8 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza e recesso per sinistro**

- a) In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano. In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
- b) Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'**Impresa** può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 9 - Oneri fiscali**


**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.**

### **Art. 10 - Foro competente**

**Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.**

### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

**Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.**





### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

##### 12.1 Responsabilità Civile verso Terzi

L'assicurazione terrà indenne l'**Assicurato**, quale organo della **Pubblica Amministrazione**, nei casi in cui l'**Assicurato** sia tenuto a pagare al terzo danneggiato per:

- **Perdite Patrimoniali** derivanti da leggi civili e amministrative per atti colposi compiuti in violazione di diritti, commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte dell'**Assicurato**. La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore di terzi, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- **Danni Materiali** quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

##### 12.2 Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile

L'Assicurazione terrà indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali e/o Danni Materiali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.

#### Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

A parziale deroga di quanto previsto dall'art.16 lettera a), l'Assicurazione di cui all'Art 12 comprende le **Perdite Patrimoniali, entro il sottolimito pari al 10% del massimale**, sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a sensi di polizza.

#### Art. 14 - Limiti di Indennizzo

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in frontespizio di polizza che rappresenta la massima esposizione dell'Impresa per ciascun Sinistro e per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi.


#### Art. 15 - Franchigia

L'assicurazione è prestata previa applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.

#### Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri:-

- a) da interruzione, sospensione, mancato o ritardato avvio, totali o parziali, di attività di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto all'articolo 13;





- b) conseguenti o connessi all'attività di componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali o Organismi di Controllo di Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati nonché connessi alla attività dirigenziale, ovvero derivanti dalla conduzione di uffici della P.A. o di Enti privati;
- c) conseguenti o connessi alla stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Ente di Appartenenza dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) conseguenti o connessi ad azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo;
- e) da inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, di danno ambientale in generale, conseguenti o connessi alla presenza e agli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- e) rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sulla assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti a motore della Responsabilità Civile di cui D. Lgs 209/2005 nonché quelli conseguenti o connessi possesso, custodia o uso, di veicoli o natanti a motore o di velivoli;
- f) relativi a fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data di stipula della polizza;
- h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- j) da furto e/o incendio;
- k) da campi elettromagnetici;
- l) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- m) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (vCJD).

### Art. 17 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati all'Impresa durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza, **ossia non oltre 2 (due) anni prima della data d'inizio della Durata del Contratto** (periodo di garanzia retroattiva), e a condizione che non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato**, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza.

### Art. 18 - Garanzia Postuma

L'Assicurazione è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di **2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante la **Durata del Contratto** quale definito in questa polizza.

Altresi, relativamente all'**Assicurato** che nel corso della **Durata del Contratto** cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di 2 (due) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei **Sinistri** che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante la **Durata del Contratto** quale definito in questa polizza.





Il **Massimale** stabilito in polizza è l'obbligazione massima alla quale l'Impresa sarà tenuta, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 6 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente **all'Assicurato licenziato** per giusta causa.

Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**

### **Art. 19 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

### **Art. 20 Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

### **Art. 21 - Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 18 della presente polizza, l'assicurazione decade in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni, licenziamento per giusta causa o per altri motivi.

### **Art. 22 - Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, l'**Impresa** risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

### **Art. 23 – Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi svolti dall'**Assicurato** in rappresentanza e su mandato dell'**Ente di Appartenenza** in uno o più organi collegiali.

### **Art. 24 – Sinistri in serie**


In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato all'**Impresa** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 6 in quanto applicabili.

### **Art. 25 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

**Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 12, l'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.**

**Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.**

L'**Impresa** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



**Condizione Particolare**  
**(sempre operante)**

**A .Tutela della privacy**

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente estensione si intende prestata nell'ambito del sottolimito di polizza per le perdite patrimoniali, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.